



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni, Presidente, rel.

dott.ssa Martina Gasparini, Giudice

dott.ssa Silvia Bianchi, Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

esaminata la domanda presentata in data 6 aprile 2021 da LOGITRAS S.R.L., in persona del legale rappresentante MARIUS COSTEL ZANET (Cod. Fisc. ZNTMSC82D057Z129J), con sede legale in 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Via Einstein, 8/B, P.IVA-Cod. Fisc. 04082070279 registro R.E.A. VE – 364476, con cui ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160, 161, comma 6 L.Fall.;

datane comunicazione al Pubblico Ministero ed effettuatane la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuta la propria competenza avendo la società la sede legale in località ricadente nel circondario del Tribunale di Venezia;

ritenuto che la domanda è stata presentata ex art.152 L. Fall. dall'amministratore unico e legale rappresentante come da determina pubblicata nel registro delle imprese;

rilevata la completezza della documentazione allegata;

verificato che la società ricorrente è imprenditore commerciale e che in capo alla stessa non sussistono i requisiti soggettivi cumulativamente richiesti dall'art. 1 L. Fall. come si evince dai bilanci degli ultimi tre esercizi allegati al ricorso;

verificato che nell'ultimo biennio non sono state presentate analoghe domande senza esito positivo;

rilevato che pende procedimento per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto che può essere assegnato il termine di 60 giorni, ex art. 161, sesto e decimo comma L.F. per il deposito del piano e della proposta di concordato e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall., che nella prospettazione di parte ricorrente prevede "in continuità aziendale - diretta o indiretta - ovvero, se del caso, un accordo di ristrutturazione come previsto dall'art. 182-bis L.F, intendendo in ogni caso perseguire una transazione ai sensi dell'art. 182-ter L.F.”;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre tanto la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. 69/2013, quanto regolamentare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, comma 8, L. Fall.

#### **P.Q.M.**

Concede termine di giorni 60 a decorrere dalla comunicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10 L.Fall. per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. o di una domanda di omologa di un accordo per la ristrutturazione dei debiti;

nomina il dott. Claudio Doria quale Commissario Giudiziale , il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex artt. 161 e 173 L.Fall.

dispone i seguenti obblighi informativi:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
- report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione economico patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;

- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg., fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso;
- movimentazione di cassa e banche aggiornata, ogni 30 gg.;
- copia dei documenti oggetto degli incassi e pagamenti di cui alla movimentazione suddetta;
- estratto del libro giornale con descrizione delle operazioni compiute;
- breve relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano;

con cadenza mensile una situazione finanziaria dell'impresa da pubblicarsi entro il giorno successivo a Registro Imprese a cura della Cancelleria: a tal fine dovrà essere redatto documento autonomo e separato dai precedenti;

dispone che copia delle relazioni sia trasmessa al Commissario Giudiziale a cura di parte istante e che eventuali istanze ex art. 161, comma 7, L.Fall. siano comunicate all'atto del deposito al Commissario Giudiziale al fine di ottenere il debito parere;

dispone che l'istante al momento del deposito del piano e della proposta provveda altresì a fornire la prova dell'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese della delibera analitica riportante le condizioni della proposta ai sensi dell'art. 152 L. Fall..

Venezia, li 7/04/2021

Il Presidente est.